



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 31 del mese di ottobre dell'anno 2020 alle ore 17 presso la sede associativa sita nel Comune di Rimini in Nazzareno Lotti n. 13/a si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione "ARGENTINA PER IL MONDO APS", come da convocazione, in videoconferenza su piattaforma Meet convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione nuovo statuto per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/17 - "Codice del Terzo Settore".**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 11 del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione Sig. Mariano Russo, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig.ra Maldonado Claudia.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che all'orario d'inizio dell'assemblea, previo appello, sono presenti i seguenti iscritti: Arianna censori; Daniel Nicolas Mendiburu; Maria Eugenia Varela; Gabriel David Cobino; Jose Edgar Alberto Brunetti; Ricardo Javier Suito Jordan; Roets Gabriela Viviana; Iridio Antonio Pietroni Cavasassi; Alessia Amancai Russo; Maria Antonela Broglio, Carla Karen Broglio, Gonzalo Gabriel Ugolini, Federico daniel Rangnau; Belen Bianco, Michela Ailen Russo Maldonado; Claudia Maldonado; Mariano Andres Russo; Etra Pederzoli; Oscar Alberto Avalos Larco; Sinopoli Juan Hugo; Beatriz Roca Arteada; Norberto Daniel Sario; Federico Omar Broglio; Monica Marra; Antonio Hervatin; Analia Del Carmen Diaz;

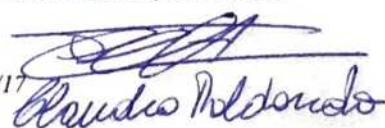
Per un complessivo di n. 26 associati su n. 86 iscritti, come da chat di conferma d'ingresso nella stanza virtuale fornita dalla piattaforma conservata agli atti; pertanto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente illustra la modalità di votazione dello statuto nella sua integrità: ogni associato scriverà nella chat della piattaforma il proprio nome e cognome e a seguire il proprio voto (approvato o contrario o astenuto), la chat verrà conservata agli atti.

Passando alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci al fine di adeguare alle disposizioni normative lo statuto della nostra associazione, costituita



MARIANO A. RUSSO



Claudia Maldonado



a Rimini in data 21/03/2017, regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale con atto regionale n. 12075 del 21/07/2017 e avente numero di iscrizione n. 5281. Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 30 articoli e che modifica la denominazione associativa con l'inserimento della sigla "APS".

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura di n. 30 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria per la modifica della denominazione, le comunicazioni da effettuare al Registro Regionale APS per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.

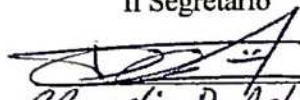
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 18:30 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente


MARIANO A. RUSSO

Il Segretario


Claudia Meloni

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
il 06 NOV. 2020 al n. 3206 serie 3
e riscossi euro ente con F24/F23 del ente


IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott.ssa Donatella Pierleoni



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17



STATUTO

"ARGENTINA PER IL MONDO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

DEFINIZIONI – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata, **"Argentina per il mondo APS"** avente sede legale nel Comune di Rimini (RN) in Via Nazzareno Lotti n. 13/a I.7.

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice civile.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

L'Associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 lett.:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

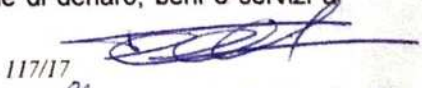
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a


MARIANO A. RUSIO

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17


Claudio Delmondo



sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare, "Argentina per il mondo APS" nasce con la finalità di accogliere gli argentini residenti nella provincia di Rimini e di favorirne l'incontro e le relazioni fra loro. Tutto ciò è stato creato per non smarrire il senso di appartenenza, facilitando l'integrazione anche con il resto dei cittadini, con l'obiettivo di contribuire a fronteggiare le necessità di integrazione sociale e culturale.

Lo scopo dell'Associazione è favorire l'integrazione delle varie etnie e culture straniere presenti nel territorio locale; incentivare la comunicazione, la libera espressione, la cooperazione, la mutualità e la solidarietà tra gli individui; proporsi come punto di riferimento per il dialogo interculturale e per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana; garantire l'adesione costante a un'offerta formativa di cui la società ospitante si faccia carico, al fine di promuovere e favorire un processo di inserimento.

Si propone di essere un centro di ritrovo che accoglie e diffonde e inventiva la comunicazione, la libera espressione, la cooperazione, la mutualità e la solidarietà tra gli individui, valorizzando la cultura del popolo Argentino attraverso varie forme di espressione: culturali, artistiche, scientifiche, sociali e sportive.

In particolar modo l'Associazione si propone di stimolare l'integrazione individuale e collettiva nella società italiana, preservando il diritto alla propria identità argentina e mantenendo vivi i vincoli e le tradizioni del popolo argentino, senza alcuna discriminazione ideologica, politica e religiosa.

"Argentina per il mondo APS" sarà profondamente partecipativa e conseguentemente democratica, tanto nelle sue dinamiche interne come nelle attività pubbliche.

L'Associazione, inoltre, intende favorire la realizzazione di qualsiasi altra attività culturale, aggregativa e solidaristica affine agli scopi associativi, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

A titolo esemplificativo, per la realizzazione dello scopo prefisso potrà svolgere le seguenti attività:

- Creare un centro di aggregazione e accoglienza per dare aiuto e orientare gli associati che si trovino in situazione di difficoltà in relazione alla loro presenza in Italia; supportare gli associati, anche con consulenza giuridica se necessaria, nel percorso volto a ottenere residenza, alloggio e ingresso al lavoro;
- Dare fattivo sostegno e aiuto agli associati per l'espletamento delle pratiche amministrative necessarie per l'attribuzione della cittadinanza italiana "jure sanguinis";
- Promuovere l'interscambio socioculturale italo-argentino per la diffusione della storia e della realtà contemporanea della Argentina in tutti i suoi aspetti, salvaguardandone lingua, storia e tradizione;
- Creare un gruppo di studio di tutti gli accordi e trattati bilaterali fra l'Argentina e l'Italia e consentirne la fruizione alla cittadinanza;

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17


MASSIMO A. RUSSO


Romano Poldorini



- Divulgare e conservare la cultura e le tradizioni dell'Argentina per la diffusione della conoscenza e dell'immagine dell'Italia in Argentina e dell'Argentina in Italia;
- Organizzare, promuovere e partecipare a conferenze, corsi, seminari, incontri, pubblicazioni e altre attività che facilitino l'interscambio fra italiani e argentini e altre collettività, nonché manifestazioni e attività che promuovono lo studio della realtà argentina e le sue relazioni con l'Italia;
 - Favorire l'impiego di risorse umane ed economiche della società civile e delle sue istituzioni, sia italiane, che dell'unione europea e altre organizzazioni internazionali, per l'aiuto e la cooperazione allo sviluppo dei cittadini o enti sociali dell'Argentina o nel paese;
 - Occuparsi delle tematiche di immigrazione in tutti i suoi aspetti, includendo come principio fondamentale l'appoggio alle attività che difendono i diritti umani;
 - Sostenere iniziative specialmente diretti ai giovani, bambini, donne e fundamentalmente persone diversamente abili per qualsiasi aspetto assistenziale;
 - Favorire e mantenere rapporti con altre associazioni e centri con scopi simili ai già espressi, sia italiani che argentini favorendo lo scambio di idee, documentazione, servizi e la realizzazione di attività congiunte;
 - Studiare e proporre iniziative legislative; inviare petizione al Parlamento Nazionale ed Europeo; offrire assistenza e sostegno morale e materiale per il positivo inserimento degli immigrati argentini e italo-argentini, nonché ogni altra attività utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - Promuovere e sostenere a attività basate sul commercio "equo e solidale".

Art. 3

Oltre alle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione, conformemente alle linee di indirizzo espresse dall'assemblea ed in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile al perseguimento degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti

Claudio Roldano³



dall'art.36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

GLI ASSOCIATI

Art. 5

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale socie.

Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo apposita domanda e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione ad associato da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

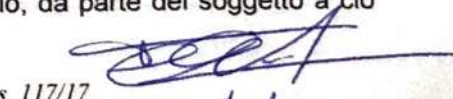
All'atto di accettazione della domanda debitamente comunicata all'interessato, con il versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, verificare la corretta annotazione dei nuovi associati nel libro degli associati.

Nel caso di non accoglimento della domanda di ammissione a socio, da parte del soggetto a ciò

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17


Mariano D. Russo


Antonio Valdonato

 delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione dell'intero Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, di chiedere che contro il provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, che se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Art. 8

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.
- prendere visione dei libri sociali previa richiesta scritta motivata rivolta al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

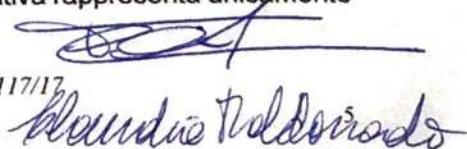
Art. 9

L'associato è tenuto a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e mantenere un comportamento consono alla partecipazione alle attività e alla frequentazione della sede;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; tale quota potrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta unicamente


Massimo A. Russo

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17


Maurizio Naldorado

un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La qualifica di associato si perde per

- 1) Recesso,
- 2) Esclusione,
- 3) Decadenza per morosità,
- 4) Morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere motivato dettagliatamente, nei confronti dell'associato che:

- Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- Svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- si appropri indebitamente dei fondi associativi, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- Faccia azioni di denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- Arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente, la proposta di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea degli associati che sarà convocata quanto prima e comunque entro due mesi. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'esclusione dell'associato diventa operante dalla data dell'Assemblea che deliberi tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione scritta all'interessato.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Gli associati receduti, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 11

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,

riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi associativi;
- c) Cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) Interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) Elargizioni e donazioni;
- f) Erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) Entrate da convenzioni;
- h) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) Entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) Rendite patrimoniali
- k) Qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio deve predisporre il bilancio, a norma dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

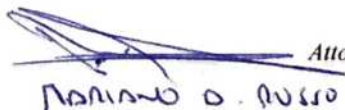
Art. 13

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 14



Romano D. Russo

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17

 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione - il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 15

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti gli associati.

L'assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto; uno specifico regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Art. 16

L'Assemblea determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. Elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. Nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d. Nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. Approva gli eventuali regolamenti interni;
- g. Delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- h. Si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. Delibera le modifiche statutarie, le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- j. Delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- k. Delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

 Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato da spedirsi, anche con mezzo elettronico, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Art. 18

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 19

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione, è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea degli associati per il rinnovo delle cariche.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta,

peraltro, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Predisporre il bilancio;
- c) Deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri a esaminare le domande di adesione;
- d) Proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- f) Individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'assemblea degli associati;
- g) Delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- h) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) Deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

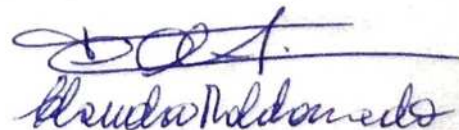
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quanto sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione degli associati che richiedano di consultarli.



Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 26

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Art. 27

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 30

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

**ASS. PROMOZIONE SOCIALE
"ARGENTINA PER IL MONDO"**
Via Lotti 13/a int. 7 - RIMINI - CAP 47922
C.F. 91165280404
P.IVA 04444640405
Reg. Regionale n. 5281


Massimo D. Russo


Claudio Pedroni

